

Linee guida dell'Università Iuav di Venezia in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) nel contesto lavorativo dell'Ateneo, adottate ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 e ai sensi delle Linee Guida Anac approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023

1 - Finalità

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, come precisato all'articolo 1, comma 1, disciplina *“la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*.

L'Università Iuav di Venezia (di seguito Università), al fine di promuovere e diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza, con le presenti Linee Guida intende agevolare l'accesso all'istituto del whistleblowing, ovvero favorire la segnalazione di illeciti da parte delle persone fisiche che operano nel contesto lavorativo dell'Università, disciplinando la gestione dei canali di segnalazione interna predisposti dalla stessa e garantendo la riservatezza e la protezione della persona segnalante, in conformità alla normativa di cui al sopra citato decreto e alle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia.

2 - Chi può segnalare - la persona segnalante o whistleblower

Nell'Università la segnalazione di violazioni di disposizioni normative di cui all'art.1, comma 1, del Dlgs 24/2023 può essere presentata dalla persona fisica (persona segnalante o whistleblower) che ha acquisito le informazioni sulle violazioni nell'ambito del contesto lavorativo dell'Università, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, e dunque da:

- a) dipendenti, quali professori e ricercatori, personale dirigenziale e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, compresi i tecnologi di ricerca;
- b) lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, compresi dottorandi, assegnisti e studenti collaboratori “150 ore”;
- c) lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'Università;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera in favore dell'Università;
- e) volontari e tirocinanti comunque denominati, anche non retribuiti, compresi gli operatori del Servizio civile universale;
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Università.

La persona segnalante o whistleblower è ritenuta tale anche:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

3 - Cosa si può segnalare - Oggetto della segnalazione

La segnalazione deve avere a oggetto condotte illecite, di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza, direttamente o indirettamente, nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 24/2023, per "contesto lavorativo" si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La condotta illecita deve consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università, come precisati all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 24/2023 e che possono consistere in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
- violazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea e dai relativi provvedimenti attuativi nazionali, nei termini precisati dal richiamato art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023.

Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, le discriminazioni tra colleghi, i conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, le segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica).

4 - Il contenuto della segnalazione

Al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università (RPCT) di effettuare la necessaria istruttoria sulla condotta illecita segnalata e assicurare la tutela della riservatezza e le misure di protezione garantite dal d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione deve contenere:

- a) una chiara descrizione del fatto, ivi incluse le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'illecito;
- b) le generalità del soggetto responsabile delle condotte descritte nella segnalazione o gli elementi utili a identificarlo;
- c) l'indicazione di altri soggetti, se noti, che possano riferire sui fatti segnalati;
- d) gli eventuali documenti che possono comprovare la fondatezza della segnalazione;
- e) tutte le informazioni comunque utili ad accertare i fatti denunciati.

I motivi che hanno indotto la persona alla segnalazione sono irrilevanti.

5 - modalità di segnalazione interna

Le segnalazioni interne sono presentate al RPCT seguendo le istruzioni operative disponibili in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Università.

Più precisamente le segnalazioni possono essere presentate:

1. in forma scritta:

1.a) attraverso un applicativo informatico che utilizza dei protocolli di crittografia in grado di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il link di accesso all'applicativo informatico <https://universitaiuavdivenezia.whistleblowing.it/> è indicato nel sito web di ateneo alla sezione sopra indicata.

Tale applicativo informatico, al momento dell'inserimento della segnalazione, genera un codice identificativo univoco crittografato (key code) che deve essere accuratamente custodito dalla persona segnalante, per poter accedere in qualsiasi momento alla procedura informatica, per integrare la segnalazione con eventuali informazioni o documenti aggiuntivi e per verificare se ci sono richieste di chiarimenti o il riscontro da parte del RPCT.

In caso di smarrimento del key code, la persona segnalante non potrà accedere alla propria segnalazione e il codice non potrà essere replicato.

La piattaforma informatica deve essere utilizzata in via prioritaria in quanto garantisce un maggiore livello di riservatezza e una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa.

1.b) a mezzo del servizio postale.

Le segnalazioni possono essere trasmesse all'Università a mezzo del servizio postale, secondo le modalità indicate nel sito di ateneo alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Il plico da trasmettere dovrà essere così composto:

a) una busta chiusa contenente il modulo per la segnalazione e gli eventuali documenti comprovanti i fatti denunciati; tale busta dovrà riportare al suo esterno la dicitura "segnalazione";

b) una busta chiusa contenente i dati identificativi della persona segnalante e l'indirizzo dove l'RPCT possa far pervenire il proprio riscontro; tale busta dovrà riportare al suo esterno la dicitura "dati identificativi";

c) entrambe le buste di cui sopra dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa su cui verrà indicata la seguente dicitura: "Riservata - Segnalazione illecito - All'attenzione del RPCT - Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università Iuav di Venezia - Santa Croce, 601 - 30135 Venezia".

2. in forma orale:

mediante un incontro diretto con il RPCT, i cui riferimenti sono indicati nel sito di ateneo alla sezione *"Amministrazione Trasparente"*.

Ricevuta la richiesta, il RPCT fissa un incontro, entro un termine ragionevole, dandone informazione alla persona segnalante tramite il canale di comunicazione da questi prescelto.

L'incontro è documentato dal RPCT attraverso la redazione di un puntuale processo verbale datato e sottoscritto dal RPCT e dal segnalante al termine dell'incontro. I documenti formati e/o acquisiti in ragione dell'incontro tra il RPCT e la persona segnalante saranno custoditi in appositi archivi anonimizzati, allocati all'interno di armadi muniti di serrature e accessibili unicamente al RPCT stesso.

6 - ricezione delle segnalazioni e gestione del procedimento

Le segnalazioni interne sono ricevute e gestite dal RPCT, che è tenuto al rispetto dell'obblighi di riservatezza previsti dal d.lgs. 24/2023.

In particolare, il RPCT:

- a) verifica l'ammissibilità della segnalazione;
- b) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- c) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dà seguito alle segnalazioni ricevute svolgendo l'attività istruttoria (come per esempio chiedere chiarimenti al segnalante, acquisire documenti e informazioni da altri uffici o organi dell'Università, sentire la persona segnalata e terze persone informate sui fatti segnalati) necessaria per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- e) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornendo alla persona segnalante le informazioni di cui alla lettera d).
- f) l'RPCT accorda alla persona segnalante che abbia dichiarato la propria identità, e ai soggetti a questi equiparati dalla legge, le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT procederà alla relativa archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione alla persona segnalante entro il termine di cui alla precedente lett. e).

Laddove, invece, il RPCT ravvisi la possibile fondatezza della segnalazione, in considerazione della natura dell'illecito e comunque senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti a questi equiparati ai sensi dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 24/2023:

- si rivolge agli organi interni (Rettore, Direttore generale, dirigente della struttura, Ufficio Procedimenti Disciplinari, Collegio di Disciplina, Commissione di Disciplina, Nucleo di Valutazione, etc.) o alle istituzioni/enti esterni (Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile,

Autorità Nazionale Anticorruzione, etc.), secondo le rispettive competenze affinché assumano i provvedimenti necessari a tutelare l'Università;

- e/o propone al Consiglio di amministrazione le opportune modifiche della Sezione Anticorruzione e trasparenza del Piano Integrato di Amministrazione e Integrazione (PIAO) ai sensi dei commi 8 e 10, lett. a), dell'art. 1 della legge n. 190/2012.

Qualora la segnalazione interna dovesse essere presentata a un soggetto differente da quello preposto per legge alla sua gestione, questi dovrà trasmetterla al RPCT tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al segnalante.

Qualora il RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha il dovere di astenersi, di informare il segnalante di tale situazione e di invitarlo a utilizzare il canale esterno messo a disposizione da Anac.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023.

Qualora venga nominato un diverso RPCT occorrerà modificare le credenziali di accesso al sistema e la mail di destinazione (indirizzo mail dell'RPCT) delle notifiche delle segnalazioni.

7 - le segnalazioni anonime e la loro trattazione

Le segnalazioni che non consentano di ricavare l'identità della persona segnalante sono considerate anonime.

Esse, ove ben circostanziate e manifestamente non infondate, saranno prese in carico dal RPCT, tuttavia, non potranno essere garantite le misure di protezione di cui al successivo articolo 9.

A norma dell'art. 16, comma 4, del D.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione previste in favore della persona segnalante saranno riconosciute anche alla persona segnalante anonima, successivamente identificata, che abbia denunciato di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione.

8 - Segnalazione esterna

Sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è presente la piattaforma di whistleblowing, per effettuare la segnalazione esterna.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24/2023 la piattaforma ANAC potrà essere utilizzata da parte della persona segnalante in via residuale, ossia se:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In particolare, la segnalazione esterna ad ANAC potrà essere effettuata anche qualora il RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante).

9 - Riservatezza e Misure di protezione

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La segnalazione e la documentazione a essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e al diritto di accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

L'Università assicura la protezione della persona segnalante attraverso le misure di cui agli artt. 17 e ss del d.lgs. 24/2023:

- divieto di ritorsione da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, quali ad esempio: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, etc.),
- protezione dalle ritorsioni mediante la previsione della nullità degli atti ritorsivi assunti;
- specifiche misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito circa le modalità di segnalazione, le misure di protezione dalle ritorsioni e le modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato;
- limitazioni della responsabilità civile o amministrativa;
- poteri sanzionatori in capo ad Anac nei confronti del responsabile di ritorsioni accertate e di violazione dell'obbligo di riservatezza (le comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse esclusivamente ad ANAC);

- l'invalidità delle rinunce e delle transazioni che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113 comma 4 c.c.

Le misure di protezione si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 5, D.Lgs. 24/2023 e in particolare:

- a) ai facilitatori, cioè le persone fisiche che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento anche con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

10 - Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti per gestire le segnalazioni di whistleblowing sono trattati dall'Università nel pieno rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione dei dati personali nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati in conformità di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D.lgs. n. 24/2023.

11 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti linee guida e nei casi di contrasto normativo, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023, la legislazione nazionale ed europea di settore, nonché le disposizioni di cui ai regolamenti e codici approvati dall'Università.